



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027, intervento SRF.01. Decreto di approvazione Avviso Pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2023.

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 che ricomprende gli interventi di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio;

VISTO il finanziamento del FEASR al PSP 2023-2027, intervento SFR01 per un contributo di euro 665.907.474,58, a cui si aggiunge la quota nazionale pari a euro 820.484.362,71, individuando, altresì, il 31 dicembre 2029 come data ultima per l'esecuzione delle spese;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32 in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al *“Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTI gli articoli 83, comma 3-bis e 91 comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

VISTO l'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che modifica il decreto legislativo n. 196/2003, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16

MASAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

dicembre 2022, n. 204, “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 3 che dispone che le denominazioni “*Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*” e “*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “*Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*” e “*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*”;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, così come da ultimo modificato con D.P.C.M. 11 aprile 2023, n. 72;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale e i relativi compiti ed attribuzioni, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 settembre 2023, n. 477058;

VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2023;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502 con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 2 febbraio 2023, n. 54082 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l’anno 2023;

CONSIDERATO che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, quale Autorità di gestione nazionale del Piano;

CONSIDERATO, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l’organizzazione dell’Autorità di gestione ha stabilito che gli Organismi intermedi, ai sensi dell’articolo 123.4 del regolamento (UE) 2021/2215, sono Organismi delegati dall’Autorità di Gestione nazionale, per l’esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l’oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

VISTO l’articolo 7 della Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come Organismo Intermedio e ad essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima Direzione dal D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea in materia di Gestione del rischio;

VISTA la Convenzione di delega, in corso di perfezionamento, tra l’Autorità di gestione, la Direzione generale dello sviluppo rurale in qualità di OI delegato a tutte le funzioni di gestione e attuazione del

MASAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PSP 2023-2027 inerenti gli interventi a carattere nazionale cofinanziati dall'Unione europea in materia di Gestione del rischio e AGEA in qualità di Organismo intermedio, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attività delegate, tra l'altro, per l'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027;

CONSIDERATO che AGEA, ai sensi dei D.Lgs. n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante *“Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”*;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 recante *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”*;

VISTO il decreto ministeriale 8 febbraio 2023, n. 64591 recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (PGRA 2023);

VISTO il decreto ministeriale 31 maggio 2023, n. 281419 di modifica al PGRA 2023 per il differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative e coperture mutualistiche a copertura dei rischi sulle colture permanenti;

VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 2023, n. 236537 di individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023;

VISTO il decreto ministeriale 12 maggio 2023, n. 248441 di individuazione degli Standard Value per l'uva da vino applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023;

VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2023, n. 383186 di individuazione di un ulteriore elenco di Standard Value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727 recante *“Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”*;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il capo III che istituisce il Sistema di Gestione del Rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) volto ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa agli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

VISTO l'avviso pubblico 27 ottobre 2023, n. 551141 attraverso cui la Direzione generale dello



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

sviluppo rurale in qualità di OI delegato dall'Autorità di gestione del PSP 2023-2027 ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici dell'intervento SRF.01 per la campagna assicurativa 2023;

TENUTO CONTO della dotazione finanziaria dell'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027 di 1.486.391.837,30 € complessiva per le 5 annualità, quale risultante della somma tra la quota Feasr e del cofinanziamento nazionale obbligatorio, a cui corrisponde una dotazione annuale di 297.278.367,46 €;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire una adeguata dotazione per le annualità successive, assegnare al presente avviso vegetali la somma di 295.278.000,00 €, riservando la differenza con la disponibilità annuale pari a 2.000.000 € per l'avviso relativo alle produzioni zootecniche che sarà emanato a seguire;

RITENUTO opportuno procedere all'attuazione dell'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, con particolare riferimento alla campagna assicurativa agricola 2023 – produzioni vegetali,

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione dell'Avviso pubblico – invito a presentare proposte – Campagna assicurativa 2023 – produzioni vegetali)

1. È approvato l'allegato Avviso pubblico – invito a presentare proposte ai sensi dell'Intervento SRF.01 – Assicurazione agevolate di cui al PSP 2023-2027 - Campagna assicurativa 2023 - Produzioni vegetali. L'Avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Dotazione Finanziaria)

1. La dotazione finanziaria prevista per l'Avviso pubblico di cui all'articolo 1 è pari ad euro 295.278.000,00.
2. Con successivo provvedimento la dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata qualora dovesse realizzarsi una disponibilità di risorse aggiuntive.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero.

Il Direttore Generale
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005

MASAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

AVVISO PUBBLICO INVITO A PRESENTARE PROPOSTE ANNUALITÀ 2023

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023 - 2027 – Intervento SRF.01 – Assicurazione agevolate. Avviso pubblico a presentare proposte – Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2023.

Articolo 1: Finalità ed obiettivi

L'intervento SRF.01 "Assicurazione agevolate" del Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023 - 2027 (PSP) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 (CCI n. 2023IT06AFSP001) è finalizzata, secondo le disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, nonché a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno sui premi delle polizze assicurative, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteorologici e contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie. Il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate è finalizzato, inoltre, a garantire la continuità, il perfezionamento e l'ampliamento di un sistema esistente, in grado di incrementare la resilienza delle aziende a fronte dei sempre più frequenti cambiamenti climatici.

L'intervento è cofinanziato con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge n. 183/1997.

Il presente Avviso, a perfezionamento dell'iter procedurale avviato con l'Avviso pubblico del 27 ottobre 2022, n. 551141, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2023, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie, in conformità alle disposizioni del Piano di gestione dei rischi 2023.

L'entità delle risorse attribuite al presente Avviso è definita in ragione delle risorse finanziarie indicate nel PSP per l'intervento SRF.01.

Articolo 2: Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- "Agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata nel decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;
- "Agricoltore attivo": un Agricoltore che svolge un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni

assunti in relazione all'intervento richiesto, è in possesso di uno dei requisiti indicati nell'articolo 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;

- “Avversità atmosferica”: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
- “CAA”: Centro di Assistenza Agricola;
- “Calamità naturale”: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;
- “Codice OTP”: Codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente;
- “CUP”: Codice unico di progetto che identifica univocamente il progetto di investimento pubblico, obbligatorio per tutte le operazioni cofinanziate con fondi unionali;
- “Data di presentazione domanda di sostegno”: data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;
- “Domanda di sostegno”: domanda di partecipazione al presente Avviso presentata da un richiedente che perfeziona l'iter avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse;
- “Domanda di pagamento”: domanda che un beneficiario presenta all'Organismo Pagatore AGEA per ottenere il pagamento del contributo pubblico;
- “Durata dell'operazione”: periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante e la data di fine copertura assicurativa o, se antecedente, la data in cui il prodotto non è più in campo;
- “Fascicolo aziendale”: è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni;
- “Manifestazione di interesse”: documento presentato ai sensi dell'Avviso pubblico del 27 ottobre 2022, n. 551141 per l'accesso ai benefici dell'intervento SRF.01 “Assicurazione agevolate”, di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115;
- “Operazione”: azione relativa alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante, basata sul PAI, selezionata nell'ambito del PSP 2023-2027, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento SRF.01;
- “Operazione completata”: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio è stato pagato alla Compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;

- “Operazione pienamente realizzata”: operazione per la quale è scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che il pagamento del premio sia stato effettuato dal beneficiario;
- “Organismo collettivo di difesa”: organismo che soddisfa i requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
- Organismo intermedio dell’Autorità di Gestione”, di seguito per brevità “AdG”: la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con sede in via Venti Settembre 20 – 00187 Roma, delegata dal Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Autorità di Gestione del Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027- allo svolgimento di funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli interventi di gestione del rischio a carattere nazionale;
- “Piano assicurativo individuale (PAI)”: documento univocamente individuato nel SIAN, in ambito Sistema di Gestione dei Rischi (SGR), predisposto sulla base del Fascicolo aziendale in linea con le scelte assicurative dell’agricoltore;
- “Piano di Gestione dei rischi in Agricoltura (PGRA)”: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che stabilisce l’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell’importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PGRA sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto assicurativo; i termini massimi di sottoscrizione delle polizze; la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;
- “Polizza”: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall’agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall’Organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, con la Compagnia di assicurazione;
- “Sistema Gestione del Rischio” di seguito per brevità “SGR”: Sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III del D.M. 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l’armonizzazione e l’integrazione dell’informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell’ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;
- “Standard Value”: valore standard di riferimento per la verifica del valore della produzione storica dell’agricoltore e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell’importo da ammettere a sostegno;
- “Utente qualificato”: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA.

Articolo 3: Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo articolo 4.

Articolo 4: Criteri di ammissibilità soggettivi

Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi del presente Avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

- a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- b) essere agricoltori attivi;
- c) essere titolari di Fascicolo aziendale in cui in particolare deve essere dettagliato il Piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione, nonché i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'Avviso pubblico del 27 ottobre 2022, n. 551141 e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Articolo 5: Operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2023 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI.

La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra Compagnie di assicurazione e Organismi collettivi di difesa nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Articolo 6: Criteri di ammissibilità delle operazioni

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 86.4 del regolamento (UE) 2115/2021.

La polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

- intestazione della Compagnia di assicurazione;
- codice identificativo della Compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;
- intestazione dell'assicurato;
- CUAAs;
- campagna assicurativa di riferimento;
- tipologia di polizza;
- numero della polizza/certificato di polizza;
- prodotto con codice da decreto Standard Value;

- varietà con Id da decreto Standard Value;
- superficie assicurata;
- tipologia di rischio e garanzia assicurati;
- valore assicurato;
- quantità assicurata;
- tariffa applicata;
- importo del premio;
- soglia di danno e/o la franchigia;
- data di entrata in copertura;
- data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo di difesa e la Compagnia di assicurazione);

nome dell'Organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva); presenza di polizze integrative non agevolate.

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

La polizza non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura ed inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo articolo 8 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2022 e non oltre il 31 ottobre 2023.

Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni.

6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni

Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato 1 al presente Avviso, come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato 2 al presente Avviso.

Per ogni PAI è consentita la stipula di una sola polizza. Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (articolo 1895 del Codice Civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.

6.2 Produzioni assicurabili

Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell'allegato 3 al presente Avviso.

6.3 Soglia e rimborso del danno

Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell'agricoltore ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua. Il valore della produzione media annua dell'agricoltore è dichiarato dall'agricoltore nel PAI e verificato come

descritto al successivo articolo 7.

Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria di cui all'allegato 1. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la Compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la sopracitata soglia del 20%, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la Compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Articolo 7: Impegni e altri obblighi

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso della campagna assicurativa 2023.

Per ciascun prodotto, inoltre, i valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati.

Il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'Organismo collettivo per le polizze collettive, oppure per le polizze individuali presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio. La suddetta documentazione potrà essere oggetto di controllo parte dell'Organismo pagatore AGEA.

Il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo, e verificato come indicato all'articolo 13, costituisce il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

In aggiunta, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, il valore unitario assicurato per menzione è ammissibile solo previa verifica attraverso lo "Standard Value" (SV) del gruppo di riferimento.

Articolo 8: Termini per la sottoscrizione delle polizze

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le seguenti date, definite dal PGRA 2023:

- a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio 2023;
- b) per le colture permanenti entro il 31 maggio 2023;
- c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno 2023;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio 2023;

e) per le colture a ciclo autunno invernale e le colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lettera d) del presente articolo) entro il 31 ottobre 2023.

Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, le polizze devono essere state sottoscritte entro la scadenza successiva.

L'allegato 4 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture ammesse a sostegno elencate all'allegato 3.

Articolo 9: Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

- di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSP e dal presente Avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
 - ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'articolo 4;
 - ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'articolo 6;
 - agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7.
- di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al Decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2115/2021;
- che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure/interventi del PSP 2023-2027 (cofinanziati dal fondo FEASR o FEAGA) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all'articolo 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione agricola agevolata;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 7 del PGRA 2023, in materia di determinazione della spesa ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza relativamente alle produzioni vegetali, campagna assicurativa 2023;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSP, del contenuto del presente Avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
- di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'articolo 17 del presente Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;

- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 33 del D.Lgs n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/86 riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di avere presentato con il PAI la documentazione probante il valore della produzione media annua superiore allo Standard Value;
- di essere a conoscenza che in caso di valore della produzione media annua dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di riferimento la domanda non potrà essere ammessa al sostegno se non previa verifica della documentazione presentata con il PAI comprovante il valore della produzione ivi dichiarato;
- di essere a conoscenza che, esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP, qualora il valore assicurato per una o più menzioni risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sarà ammesso a sostegno solo previa verifica della documentazione probante presentata con il PAI comprovante il valore della produzione media annua per tali menzioni;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:
 - la documentazione per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento comprovante il valore della produzione dichiarato nel PAI;
 - le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale, oltre che, in caso di polizza individuale: la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione ed in caso di polizza collettiva: la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa.
- di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'Autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;

- di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90, per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), e che non è dato corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:
 - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
 - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.
- di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della legge n. 69/2009;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente Avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero, sul sito AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della Legge 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalità previste in avviso;
- di essere consapevole che, ove previsto, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata allegazione alla stessa della documentazione necessaria alla positiva chiusura del riesame medesimo, o la mancata presentazione in sede di convocazione, comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione;
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;
- di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
- di impegnarsi a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSP;
- di consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla

normativa di settore;

- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSP.

Articolo 10: Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla Compagnia di assicurazione deve essere successiva alla data di presentazione della Manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'Organismo collettivo di difesa.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 "Nuovo Codice degli appalti".

Articolo 11: Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno

Al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che il richiedente abbia:

- presentato Manifestazione di interesse;
- costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e il Piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile, alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo e alla verifica della validità del documento di identità;
- presentato il PAI relativo alla campagna assicurativa 2023, in conformità a quanto previsto dalle Istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 67 del 20 giugno 2023, qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse;
- provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 12.

Articolo 12: Presentazione della domanda di sostegno

L'AGEA è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.

La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato5, deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia, secondo una delle seguenti modalità:

- a. direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
- b. in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'Organismo pagatore AGEA.

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di "utente qualificato", può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Il termine ultimo per la presentazione dei PAI e per l'informatizzazione delle corrispondenti polizze è fissato al 31 ottobre 2024.

Le domande di sostegno devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti:

1. il PAI;
2. la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo articolo 16, paragrafo 3;
3. la polizza;
4. copia del documento di identità in corso di validità.

Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In merito al punto 3), si precisa che la polizza deve essere informatizzata prima della presentazione della domanda di sostegno, pertanto, nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e presentando la polizza stipulata oppure utilizzando le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare un indirizzo PEC valido per le finalità di cui all'articolo 18 del presente Avviso.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Articolo 13: Istruttoria della domanda di sostegno

Ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi.

In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:

a) alla ricevibilità della domanda.

La verifica di ricevibilità ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno.

b) all'ammissibilità della domanda.

La verifica di ammissibilità ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente Avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di sostegno.

c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo.

La verifica consiste nell'accertamento che l'importo ammissibile a contributo sia pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 7 del PGRA 2023.

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza:

1. fra i dati del PAI e i relativi Standard Value.

In particolare, sarà verificato che il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI non risulti superiore allo Standard Value di riferimento. Il valore della produzione media annua uguale o inferiore allo Standard Value sarà considerato ammissibile. In caso di valore della produzione media annua superiore allo Standard Value, tale valore sarà verificato tramite controllo della documentazione probante presentata a supporto del valore dichiarato nel PAI; per tali fattispecie il valore della produzione media annua sarà rideterminato a seguito della verifica della predetta documentazione.

2. fra i dati della polizza e i dati del PAI, già verificati secondo la procedura di cui al punto 1.

In particolare, sarà verificato che il valore assicurato e la superficie assicurata non risultino superiori ai dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione:

- dei valori assicurati nei limiti fissati nel PAI. Per le sole uve da vino DOP e IGP si procederà, inoltre, alla verifica che i valori assicurati per singola menzione non superino il relativo Standard Value del gruppo di riferimento. Qualora il valore assicurato per menzione risulti superiore allo Standard Value del gruppo di riferimento, l'importo corrispondente sarà ammesso a sostegno solo previa verifica della documentazione probante presentata a supporto nel PAI;
- delle superfici nel rispetto del valore del Fascicolo aziendale.

La documentazione a supporto del valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value, ovvero di valore assicurato superiore allo Standard Value di riferimento per le uve da vino DOP e IGP, che l'agricoltore può presentare per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento è la seguente:

- fatture e altri documenti fiscali ivi compresa la documentazione a supporto utile alla determinazione del valore della produzione ottenuto;
- registro corrispettivi.

I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 62 del regolamento (UE) n. 2021/2116.

L'istruttoria della domanda di sostegno è di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti a), b) e c), registrandone l'esito in apposita lista di controllo (*check list*). Conclusa l'istruttoria, qualora la domanda non necessiti di chiarimenti/approfondimenti, la comunicazione dell'esito dell'istruttoria può avvenire subito dopo la presentazione della domanda tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione. Qualora la domanda necessiti di chiarimenti/approfondimenti, AGEA comunica via PEC ai soggetti interessati le modalità per visualizzarne l'esito in ambito SIAN. In caso di mancato recapito delle comunicazioni via PEC (ad es. PEC sconosciuta/errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblicherà l'elenco delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari è avvenuta:

- a) tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure
- b) a seguito dell'invio della PEC con le modalità di visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure
- c) in caso di irregolarità nella procedura di invio della PEC, a seguito della pubblicazione sul sito AGEA e sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarità, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione.

13.1 Modalità di presentazione istanza di riesame

Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto sulla base della rideterminazione del valore della superficie, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, il richiedente può presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso. Entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame debitamente corredata della documentazione richiesta ai fini della positiva chiusura del riesame medesimo, esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nell'articolo 12.

Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA la mancata presentazione dell'istante, comportano la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione.

Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai 12 euro.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

13.2 Approvazione della domanda di sostegno e concessione del contributo

All'esito dei controlli istruttori svolti, compresi quelli derivanti dalle attività di riesame, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto è reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN.

Per le domande non ammesse a finanziamento, AGEA provvede ad emettere una declaratoria di non ammissibilità. Gli agricoltori che hanno presentato istanza di riesame potranno essere destinatari di una ulteriore ammissione al sostegno con separato provvedimento, nella misura che sarà determinata in sede di riesame.

L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso e la declaratoria di non ammissibilità sono pubblicati sul SIAN e, successivamente, sul sito internet AGEA e trasmessi all'Autorità di gestione che provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Alle domande ammesse viene assegnato un codice CUP.

Articolo 14: Presentazione della domanda di pagamento

Al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario, successivamente al provvedimento di concessione e al pagamento della polizza, deve presentare entro e non oltre il termine del 30 giugno 2025 apposita domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione. Tale domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Organismo pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalità:

- a) direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
- b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'Organismo pagatore AGEA.

Per il punto b, oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA, in qualità di "utente qualificato", può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Gli agricoltori che hanno presentato istanza di riesame potranno presentare una domanda di pagamento anche per l'importo eventualmente concesso in esito al riesame. La presentazione dell'istanza di riesame non è condizionata, né pregiudica, la presentazione di una domanda di pagamento dell'importo ammissibile già concesso.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di pagamento entro il termine di cui sopra,

l'Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.

La domanda di pagamento è compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:

- La documentazione attestante la spesa sostenuta.

In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla Compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda di pagamento prima che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso a SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie di assicurazione di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione.

- La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie di assicurazione, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:
 - Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita.
 - Assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento.
 - Carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.
 - Vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti suddetti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda

stessa.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'Organismo pagatore AGEA.

Articolo 15: Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall'Organismo pagatore AGEA e prevede:

- a) controlli amministrativi;
- b) controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione.

a) Controlli amministrativi.

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

- alla ricevibilità delle domande stesse, inclusa la validità della certificazione antimafia ove previsto;
- alla conformità della polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno;
- ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;
- alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico;
- il rispetto degli impegni assunti e il rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

b) Controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione.

I controlli *in loco* sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli *in loco* sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli *in loco* comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

Le modalità di esecuzione delle "visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata" nell'ambito dei controlli *in loco*, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.

In caso di esito positivo della istruttoria, il pagamento dell'aiuto costituisce comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, legge 18 giugno 2009, n. 69. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al successivo articolo 18, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria

della domanda di pagamento (a) controlli amministrativi e b) controlli *in loco*) entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'articolo 13, paragrafo 1 "Modalità di presentazione istanza di riesame".

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed *in loco* delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'Organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti.

Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Articolo 16: Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e di pagamento

16.1. Ritiro delle domande

Ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN.

Il ritiro, parziale o totale, non è autorizzato qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di aver riscontrato inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o, altresì, gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un controllo *in loco* o, infine, se da tale controllo emergono inadempienze.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione sono definite dall'AGEA con proprio provvedimento.

16.2. Correzione degli errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA OP determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo *in loco*, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco*.

Le modalità operative per la comunicazione dell'errore palese, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

16.3. Cessione di aziende

Per cessione d'azienda si intende "la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa

alle unità di produzione considerate”.

La cessione d’azienda nella sua totalità può avvenire:

- A. Prima del termine ultimo di durata dell’operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse.
- B. Successivamente al termine ultimo di durata dell’operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse.

In entrambi i casi, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all’azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

- 1) presenti richiesta di subentro alla Manifestazione di interesse ed il PAI, se del caso “volutato”. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;
- 2) provveda, se del caso, a volturare l’intestazione del contratto di polizza ed al pagamento del premio;
- 3) presenti domanda di sostegno allegando, oltre la documentazione probante l’avvenuta cessione, anche quella di cui al punto 1);
- 4) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso.

Nel caso di cui alla lettera B, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dal cessionario sono svolti avendo riguardo ai requisiti del cedente.

Successivamente alla comunicazione all’autorità competente della cessione dell’azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:

- i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l’autorità competente per effetto della Manifestazione di interesse ovvero della domanda di sostegno sono ceduti/conferiti al cessionario;
- ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell’applicazione delle pertinenti norme dell’Unione europea e nazionali;
- iii. l’azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente Avviso, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2023.

Nei soli casi di cui alla lettera B e sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che il cedente:

- a) presenti domanda di sostegno, informando l’autorità competente dell’avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell’operazione e che nulla è dovuto al cessionario;
- b) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati rimarranno in capo al cedente.

- C. A seguito di successione *mortis causa*.

Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, dopo la

presentazione della Manifestazione di interesse, il sostegno è concesso all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti nel paragrafo precedente, punti da 1) a 4), ad eccezione, se del caso, del punto 2).

I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'articolo 4, lettere a) e b), è svolta con riferimento al *de cuius*.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati, rimangono in capo all'erede.

Se il *de cuius* è deceduto prima della presentazione della Domanda di Sostegno, i legittimi eredi possono presentare la domanda di sostegno purché vengano adempiuti gli obblighi informativi di cui sopra.

I controlli amministrativi relativi alla verifica dell'ammissibilità soggettiva saranno effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti in due date differenti e riferite a:

- “presentazione Manifestazione Interesse” – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius*;
- “fine operazione” – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius* in caso di decesso avvenuto successivamente alla data di fine copertura, ovvero in caso di decesso avvenuto entro la data di fine copertura con riscontro positivo relativo alla soggettività dell'erede.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del *de cuius* e percepire il relativo contributo.

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Articolo 17: Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi richiamati nel presente Avviso comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base del regolamento (UE) 2021/2116, nonché del Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 secondo le modalità di cui all'Allegato 6.

Articolo 18: Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Autorità di Gestione: Via XX Settembre, 20 00187 ROMA, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it

Organismo pagatore AGEA: Via Palestro, 81 - 00185 ROMA, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Per i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, ai sensi della Legge 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno

mediante PEC.

Per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.

Articolo 19: Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda di sostegno e di pagamento, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di sostegno/pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, Istruzioni operative, lettereraccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'iter amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, ai sensi dell'art. 14 D.M. Sanità del 14/01/2001 e dell'art. 15 del D.M. Masaf del 27/03/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Non è dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.

Articolo 20: Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente Avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a euro 295.278.000,00.

Articolo 21: Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico è pari al 40% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle

domande di pagamento, di cui all'articolo 15 del presente Avviso. Per le polizze che coprono 2 delle avversità elencate all'allegato 2 al presente Avviso, la misura del contributo pubblico è pari al 37% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.

Il contributo pubblico, sulla base del territorio in cui ricadono le aziende beneficiarie (CUAA beneficiario), è così suddiviso:

- regioni meno sviluppate: 50,50% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 49,50% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987;
- regioni in transizione: 42,50% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 57,50% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987;
- altre Regioni: 40,70% a carico a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 59,30% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987.

A fronte di eventuali riassegnazioni, la percentuale di contribuzione pubblica potrà essere integrata sino alla concorrenza del massimale previsto dal PGRA 2023.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di pagamento.

Articolo 22: Norme di rinvio

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8 comma 3, della Legge 241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della medesima in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 23: Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Responsabile del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato e nominato dal MASAF – Titolare per il trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 - 00187 ROMA. Il sito internet istituzionale dell'Agenzia è il seguente:

www.agea.gov.it

ALLEGATI

- 1 Rischi assicurabili
- 2 Combinazioni rischi assicurabili
- 3 Produzioni e tipologie assicurabili
- 4 Tabella di corrispondenza tra cicli colturali e elenco colture
- 5 Modello domanda di sostegno
- 6 Sanzioni amministrative applicabili (riduzioni e sanzioni)

Allegato 1
Rischi assicurabili (All. 1.2, 1.5 e 1.6 PGRA 2023)

1. AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

1.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2 – Altre avversità

1.2.1 – Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2 – Avversità accessorie

COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE, SBALZI TERMICI

2. FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwinia amylovora)
CORINEO
VIOSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL'ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (Apple proliferation phytoplasma)
PHYTOPHTORA RAMORUM
MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (Aspergillus, Penicillium, Fusarium)

CERCOSPORA
MACULATURA BRUNA (<i>Stemphylium vesicarium</i>)
MORIA DEL NOCE (<i>Phytophthora</i> spp.)
BATTERIOSI DEL NOCE (<i>Xanthomonas Campestris Juglandis</i>)
NECROSI APICALE BRUNA DEL NOCE (<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandis</i>)
MORIA DEI KIWI (<i>Cylindrocarpon</i> spp.)
MONILIA (<i>Monilinia laxa</i> & <i>Monilinia fructigena</i>)
BLACK ROT (<i>Guignardia bidwellii</i>)
ESCORIOSI

3. INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (<i>Anoplophora</i> spp)
MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (<i>Drosophila</i> <i>Suzukii</i>)
AROMIA BUNGII
CIMICE ASIATICA (<i>Halyomorpha halys</i>)
POPILLIA (<i>Popillia japonica</i>)
ELATERIDI (<i>Agriotes</i> spp)
NOTTUA PER IL MAIS ED IL SORGO (<i>Sesamia</i> spp)
PIRALIDE DEL MAIS E DEL SORGO
PSILLA
DORIFORA DELLA PATATA
CARPOCAPSA DEL MELO E DEL PERO (<i>Cydia pomonella</i>)
MOSCA DELL'OLIVO
MOSCA DEL CILIEGIO
TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO
RICAMATRICE DEL MELO
RAGNETTO ROSSO (<i>Tetranychus urticae</i>)
AFIDI (<i>Aphidoidea</i> spp.)
VANESSA (<i>Nymphalis</i> spp.)
ELICOVERPA (<i>Helicoverpa</i> spp.)
BOSTRICO DELLA VITE (<i>Sinoxylon perforans</i>)

Allegato 2

Combinazioni di rischi assicurabili (Art. 3 PGRA 2023)

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
 - a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
 - b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2 (avversità accessorie);
 - c) polizze che coprono almeno 2 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2 (avversità accessorie);

Allegato 3 (rif. allegato I del PGRA 2023)

Produzioni vegetali assicurabili

CEREALI	Segue FORAGGERE	ORNAMENTALI
AVENA	LOIETTO	FLORICOLE
FARRO	LUPINELLA	FRONDE ORNAMENTALI
FRUMENTO	SULLA	VIVAI ARBOREE E ERBACEE
GRANO SARACENO	TRIFOGLIO	VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
MAIS	VECCIA	PIANTE DI VITI PORTAINNESTO
MIGLIO	FORAGGERE DA SEME	VIVAI DI VITI
ORZO	PRATI E PRATI PASCOLO	VIVAI DI PIANTE DA ORTO
RISO	PASCOLO	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA
SEGALE	COLTURE INDUSTRIALI	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
SORGO	ARBOREE DA BIOMASSA	Arbusti
TRITICALE	BARBABIETOLA	Piante da fiore
OLEAGINOSE	PATATE	Palme
COLZA	PIOPPO	Rampicanti
SENAPE BIANCA	TABACCO	Siepi
GIRASOLE	SUGHERETE	Alberi ornamentali sempreverdi
SOIA	TESSILI	Alberi ornamentali caducifoglie
ORTICOLE	CANAPA	Rosai
AGRETTO	LINO	Altre ornamentali
AGLIO	POMACEE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
ASPARAGO	MELE	Siepi
BARBABIETOLA ROSSA	PERE	Alberi ornamentali sempreverdi
BIETOLA DA COSTA	DRUPACEE	Alberi ornamentali caducifoglie
BROCCOLI	ALBICOCHE	Altre ornamentali
CARCIOFI	CILIEGE	VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
CARDO	NETTARINE	VIVAI DI PIANTE FORESTALI
CAROTA	PESCHE	PIANTE AROMATICHE
CAVOLFIORE	SUSINE	ANICE
CAVOLO	AGRUMI	BASILICO
CETRIOLI	ARANCE	CORIANDOLO
CIPOLLE	BERGAMOTTO	PEPERONCINO
COCOMERI	CEDRO	PREZZEMOLO
CRESCIONE	KUMQUAT	ANETO
FINOCCHI	LIMONI	BORRAGINE
FRAGOLE	MANDARANCE	LUPPOLO
LATTUGHE E INDIVIE	MANDARINI	CAPPERO
MELANZANE	POMPELMI	ALTRE AROMATICHE
MELONI	SATSUMA	ALTRE COLTURE
PEPERONI	OLIVICOLE	MIRTO
POMODORI	OLIVE DA OLIO	ROSA CANINA
PORRO	OLIVE DA TAVOLA	ZAFFERANO
RADICCHIO/CICORIA	VITICOLE	PIANTE OFFICINALI
RAVANELLO	UVA DA TAVOLA	PRODUZIONI sotto serre e tunnels
RUCOLA	UVA DA VINO	PRODUZIONI protette da reti antigrandine
SCALOGNO	FRUTTICOLE VARIE	PRODUZIONI protette da impianti antibrina
SEDANO	ACTINIDIA	PRODUZIONI protette da impianti antigrandine e antibrina
SPINACI	CACHI	PRODUZIONI DA SEME
ZUCCA	CASTAGNE	GOJI
ZUCCHINE	FICHI	FUNGHI COLTIVATI
LEGUMINOSE	FICHI D'INDIA	QUINOA
ARACHIDI	GELSO	BAMBÙ
CECI	LAMPONI	TAPPETO ERBOSO
CICERCHIE	MIRTILLI	CRISANTEMO DA SEME
FAGIOLI	MORE	OLIVELLO SPINOSO
FAGIOLINI	NESPOLO DEL GIAPPONE	ERBACEE DA BIOMASSA
FAVE	MANGO	ALKEKENGHI
LENTICCHIE	RIBES	IPERICO
LUPINI	UVA SPINA	
PISELLI	ALTRE FRUTTICOLE	
FORAGGERE	FRUTTA IN GUSCIO	
ERBA MEDICA	MANDORLE	
ERBAI	NOCCIOLE	
FAVINO	NOCI	
	PISTACCHIO	

MASAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

Allegato 5

Tabella di corrispondenza tra cicli colturali ed elenco colture

(*) LEGENDA 2023: colonna DATA (cfr. art. 8 dell'Avviso pubblico)

1a: 31 maggio - colture a ciclo autunno primaverile

1b: 31 maggio - colture permanenti

2: 30 giugno - colture a ciclo primaverile/olivicoltura

3: 15 luglio - colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle

4a: 31 ottobre - colture vivaistiche

4b: 31 ottobre - colture a ciclo autunno-invernale

5: entro la scadenza successiva - piante a semina/trapianto differite

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	1b
C02	ALBICOCCHIE	1b
C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	3
C04	MELE	1b
C05	NETTARINE	1b
C06	NETTARINE PRECOCI	1b
C07	PERE	1b
C08	PERE PRECOCI	1b
C09	PESCHE	1b
C10	PESCHE PRECOCI	1b
C11	PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	3
C12	POMODORO CONCENTRATO	3
C13	POMODORO DA TAVOLA	5
C14	POMODORO PELATO	3
C15	RISO	3
C16	SUSINE	1b
C17	SUSINE PRECOCI	1b
C18	TABACCO	3
C19	UVA DA TAVOLA	1b
C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	3
C22	PEPERONI	3
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	4b
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	4b
C25	MANDARANCE	4b
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	4b
C27	CARCIOFO	4b
C29	ORZO	1a
C30	SORGO	3
C31	SOIA	3
C32	COLZA	1a
C33	COCOMERO	3
C34	MELONI	3

MASAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C35	PATATE COMUNI	4b
C36	CACHI	1b
C37	CILIEGIE	1b
C38	FRAGOLE	2
C39	MAIS DA SEME	3
C40	OLIVE TAVOLA	2
C41	OLIVE OLIO	2
C42	FICO D'INDIA	3
C43	AVENA	1a
C44	FICHI	1b
C45	FAGIOLI FRESCHI	4b
C46	PISELLI FRESCHI	3
C47	FAGIOLINI	4b
C48	GIRASOLE	3
C49	TRITICALE	1a
C50	ZUCCHINE	4b
C51	MIRTILLO	1b
C52	LAMPONE	1b
C54	CIPOLLE	4b
C55	VIVAI DI PIANTE DA OLIVO	4a
C56	SPINACIO	4b
C57	PISTACCHIO	1b
C58	MELANZANE	3
C59	NOCCIOLE	1b
C60	SATSUMA	4b
C61	MANDORLE	1b
C62	RIBES	1b
C63	BERGAMOTTO	4b
C64	CEDRO	1b
C65	VIVAI DI PIOPPI	3
C66	MORE	1b
C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	2
C68	ERBA MEDICA DA SEME	3
C69	CAVOLI DA SEME	4b
C70	CETRIOLI DA SEME	3
C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	5
C72	CIPOLLA DA SEME	4b
C73	INDIVIA DA SEME	5
C74	LATTUGHE DA SEME	5
C75	PORRO DA SEME	4b
C76	RAPA DA SEME	2
C77	RAVANELLO DA SEME	5
C78	SPINACIO DA SEME	4b

MASAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C79	ZUCCA DA SEME	5
C80	ANICE	2
C82	BASILICO	2
C83	CAVOLO BROCCOLO	4b
C84	CANAPA DA SEME	2
C85	CORIANDOLO	2
C86	CORIANDOLO DA SEME	2
C87	ERBAI DI GRAMINACEE	1a
C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1a
C89	ERBAI MISTI	1a
C91	LINO	2
C92	LOIETTO DA SEME	2
C93	MIGLIO	2
C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
C95	ORTICOLE SOTTO SERRA	5
C96	PISELLO PROTEICO	3
C99	PREZZEMOLO	5
D01	AGLIO	2
D03	ASPARAGO	4b
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	2
D05	BIETOLA DA COSTA	4b
D06	CANAPA	2
D07	CARDO	3
D08	CAROTA	5
D09	CAVOLFIORE	4b
D10	CAVOLO CAPPUCCIO	4b
D11	CAVOLO VERZA	4b
D12	CECI	1a
D13	CETRIOLI	3
D14	CIPOLLINE	4b
D15	ERBA MEDICA	3
D16	FARRO	1a
D17	FAVA FRESCA	1a
D18	FAVINO	1a
D19	FINOCCHIO	5
D20	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	3
D21	LATTUGHE\INDIVIE	4b
D22	LENTICCHIE	2
D23	MAIS DA INSILAGGIO	3
D24	MAIS DOLCE	3
D25	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	4a
D26	PIANTE OFFICINALI	3
D27	PORRO	4b

MASAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D28	RADICCHIO	4b
D29	RAVANELLO	5
D30	SEDANO	4b
D31	SEGALE	1a
D32	ZUCCA	5
D33	CASTAGNE	1b
D35	KUMQUAT	4b
D36	POMPELMO	4b
D37	MIRTO	1b
D38	NOCI	1b
D39	ROSA CANINA	2
D41	PIOPPO	1b
D42	NOCE PIANTE	4a
D43	PREZZEMOLO DA SEME	5
D44	TRIFOGLIO DA SEME	1a
D45	COLZA DA SEME	1a
D46	CAROTA DA SEME	5
D47	PISELLO DA SEME	3
D48	GIRASOLE DA SEME	3
D49	ZUCCHINE DA SEME	5
D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	5
D51	FINOCCHIO DA SEME	5
D52	CAVOLFIORE DA SEME	4b
D53	ARACHIDI	2
D54	CICERCHIA	1a
D56	GELSO	1b
D57	NESTI DI VITI (barbatelle)	1b
D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	1b
D60	ORZO DA SEME	1a
D61	RAPA	2
D63	RISO INDICA	3
D64	SCALOGNO	4b
D65	SEGALE DA SEME	1a
D66	UVA SPINA	1b
D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	4a
D68	ZUCCHINA FIORE	5
D69	ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D70	ALBICOCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D73	FLORICOLE SOTTO TUNNEL	4a
D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	4b
D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D77	MIRTILLI SOTTO RETE	1b

MASAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D80	ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	4a
D81	ORTICOLE SOTTO TUNNEL	5
D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D86	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D87	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D89	UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	1b
D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	4b
D91	CILIEGIE SOTTO TUNNEL	1b
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	4b
D94	QUINOA	2
D95	GOJI	1b
D96	BUNCHING ONION DA SEME	4b
D97	FAVA DA SEME	1a
D98	FAGIOLI DA SEME	4b
D99	SOIA EDAMAME	3
H02	ARANCE PRECOCI	4b
H04	LIMONI PRECOCI	4b
H05	MANDARANCE PRECOCI	4b
H07	MANDARINI PRECOCI	4b
H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	1b
H10	FRUMENTO DURO	1a
H11	FRUMENTO TENERO	1a
H12	FRUMENTO DURO DA SEME	1a
H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	1a
H14	GRANO SARACENO	3
H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
H16	PATATE DA SEME	4b
H17	LUPINI	2
H18	LOIETTO	2
H19	SULLA	1a
H20	TRIFOGLIO	1a
H23	SUGHERETE	1b
H24	PEPERONCINO	2
H25	ZAFFERANO	4b
H26	BASILICO DA SEME	2
H27	FIORI DI ZUCCHINA	5
H28	LINO DA SEME	2

M.S.A.F. - D.I.S.R. 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
H29	RUCOLA DA SEME	5
H30	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
H31	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
H34	ZAFFERANO BULBI	4b
H35	MELOGRANO	1b
H36	GIUGGIOLE	1b
H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	4a
H38	ANETO DA SEME	2
H39	SORGO DA SEME	2
H40	TRITICALE DA SEME	1a
H41	SENAPE BIANCA	2
H42	PSILLIO	2
H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	5
H44	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	5
H45	LUPINELLA	1a
H46	OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	4a
H47	FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	4a
H48	OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	4a
H49	FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	4a
H50	OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	4a
H51	FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	4a
H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
H53	AVOCADO	4b
H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	4b
H55	CAVOLO NERO	4b
H56	SEDANO DA SEME	5
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	4a
H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	4a
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	4a
H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	4a
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	4a
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	4a
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	4a
H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	4a
H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	4a
H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	4a
H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	4a
H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	4a
H71	VIVAI INDUSTRIALI	4a
H73	UVA DA VINO VARIETALE	1b
H74	ANICE STELLATO	1a

MASAF - DISTR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
H75	ANICE STELLATO DA SEME	1a
H76	CRESCIONE DA SEME	2
H77	LUPPOLO	1a
H78	FIENO GRECO	1a
H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	1a
H80	UVA DA VINO DOP	1b
H81	UVA DA VINO IGP	1b
H82	UVA DA VINO COMUNE	1b
H83	UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H84	UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H85	UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H86	BORRAGINE	2
H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	3
H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	5
H89	SULLA DA SEME	2
H90	FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	4a
H91	TAPPETO ERBOSO	4a
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	3
H93	OLIVO IN VASO	4a
H94	FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ	4a
H95	FESTUCA DA SEME	1a
H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	2
H97	FACELIA DA SEME	2
H98	ECHINACEA RADICI	2
H99	ECHINACEA PARTE AEREA	2
L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	5
L02	MANGO	1b
L03	UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L04	CAPPERO	1a
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	3
L06	GERMOGLI DI BAMBU'	1a
L07	CRISANTEMO DA SEME	2
L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	2
L09	PASTONE DI MAIS	2
L10	AGLIO DA SEME	2
L11	AGRETTO	2
L12	ALBICOCCHIE PRECOCI	1b
L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	1a
L14	ANETO	2
L15	ANONE	1b
L16	ARNICA	1a
L17	AVENA DA BIOMASSA	1a
L18	AVENA DA SEME	1a

MASAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L19	BAMBU'	1b
L20	BAMBU' DA BIOMASSA	1b
L21	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	2
L22	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	2
L23	BIETOLA ROSSA	2
L24	CAMOMILLA	1a
L25	CARDO DA SEME	3
L26	CARTAMO	4b
L28	CAVOLO CINESE	4b
L29	CAVOLO FORAGGIO	4b
L30	CAVOLO RAPA	4b
L31	CAVOLO ROMANESCO	4b
L32	CILIEGIO ACIDO	1b
L33	COLZA DA BIOMASSA	1a
L34	CRESCIONE	2
L35	ELICRISO	3
L36	ERBA CIPOLLINA	1a
L37	ERBAI DA BIOMASSA	1a
L38	ERBAI DI RAVIZZONE	1a
L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	4b
L40	FAGIOLI SECCHI NANI	4b
L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	4b
L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	4b
L43	FAGIOLINI DA SEME	4b
L44	FARRO DA SEME	1a
L45	FAVA SECCA	1a
L46	FAVINO DA SEME	1a
L47	FIORDALISO	2
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1a
L49	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	1a
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	1a
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	1a
L52	GENZIANA	1a
L53	GIRASOLE DA BIOMASSA	3
L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	2
L55	LIQUIRIZIA RADICE	1a
L56	LUPINELLA DA SEME	1a
L57	MAGGIORANA	1a
L58	MAIS DA BIOMASSA	3
L60	MALVA	4b
L61	MELISSA SEMI	1a
L62	MELISSA	1a
L63	MENTA DOLCE	1a

M.S.A.F. - D.I.S.R. 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	1a
L65	MENTA SEMI	1a
L66	MENTUCCIA	1a
L67	ORIGANO	1a
L68	ORTICA	1a
L69	ORZO DA BIOMASSA	1a
L70	PASSIFLORA	3
L71	PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	1b
L72	PISELLI SECCHI	3
L73	RISO DA SEME	5
L74	RISO INDICA DA SEME	5
L75	ROSMARINO	1b
L76	RUCOLA	1a
L77	SALVIA	1a
L78	SCALOGNO DA SEME	4b
L79	SEGALE DA BIOMASSA	1a
L80	SOIA DA BIOMASSA	3
L81	SOIA DA SEME	3
L82	SORGO DA BIOMASSA	3
L83	SORGO DA INSILAGGIO	3
L84	TARASSACO RADICI	1a
L85	TIMO	1a
L86	TRITICALE DA BIOMASSA	1a
L87	TRITORDEUM	2
L88	VECCIA	1a
L89	VECCIA DA SEME	1a
L90	ALBICOCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L91	ALBICOCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L92	ALBICOCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L93	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L94	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L96	OLIVELLO SPINOSO	4b
L98	PASCOLO	1a
L99	PRATO POLIFITA (MQ)	1a
M01	PRATO PASCOLO	1a
M02	CECE DA SEME	1a
M03	CANAPA INFIORESCENZA	2
M04	GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	1a
M05	IPERICO	2
M06	ALCHECHENGI	2
M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	4b
M09	COCOMERO MINI	3

MASAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	4a
M11	AGLIONE	2
M12	BARDANA RADICE	2
M13	VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	2
M14	VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	2
M17	MELE CLUB	1b
M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	1b
M22	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA	1b
M24	PESCHE DA INDUSTRIA	1b
M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI	5
M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	3
M28	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	5
M29	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	5
M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	1b
M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	3
M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	1b
M39	PISELLI DA INDUSTRIA	3
M40	SPINACIO DA INDUSTRIA	4b
M41	RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	5
M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	4b
M43	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	4b
M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	5
M45	CAVOLFIORRE DA SEME IBRIDO	4b
M46	COLZA DA SEME IBRIDO	1a
M47	FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	5
M48	PORRO DA SEME IBRIDO	4b
M49	RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	5
M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	5
M51	FRAGOLINE DI BOSCO	2
M52	ORZO DA SEME IBRIDO	1a
M53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO	3
M54	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	3
M55	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	3
M56	VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	3
M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	3
M58	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	3
M59	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	3
M60	PATATE DI PRIMIZIA	4b
M61	ZUCCA ORNAMENTALE	5
M62	ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	4a
M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	4a
M64	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
M65	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b

M5A5F - DISR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
M80	MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M81	VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	3
M82	MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
M83	CAMELINA SATIVA	1a
M84	UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M85	UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M86	VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE	2

Allegato 5 - Modello domanda di sostegno

REGOLAMENTO (UE) n. 2021/2115 art. 76 par.3 lett. a)
DOMANDA DI SOSTEGNO - PSP 2023-2027

CAMPAGNA 2023

Domanda di sostegno per l'accesso ai benefici del Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023 - 2027
 Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate

Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblicato su GU XXX.
 Colture vegetali Annualità 2023

AUTORITA' DI GESTIONE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE

ORGANISMO PAGATORE

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CODICE A BARRE

COMPILATO PER IL TRAMITE DI

CODICE CAA SIGLA PROVINCIA Progr. Ufficio OPERATORE

DOMANDA:

INIZIALE

DI MODIFICA

In modifica della domanda numero:

NUMERO IN CHIARO

ZZ

BANDO:

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)

SESSO

M

F

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT

COMUNE

Comune Provincia

PROVINCIA

CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)

SESSO

M

F

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

USI DEL SUOLO E SUPERFICI CONDOTTE ALLA DATA

ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

DATA DI PRESENTAZIONE

NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE III - RIFERIMENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/PAI

DATA DI PRESENTAZIONE

NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

MASAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

CLUA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
QUADRO C - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE		
Il sottoscritto : <input style="width: 500px; height: 20px;" type="text"/>		
ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le colture vegetali - Annualità 2023, chiede di essere ammesso al sostegno previsto dall'intervento SRF01 di cui al Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027 (PSP 2023-2027); A tal fine dichiara :		
<ul style="list-style-type: none"> - di essere in possesso, dalla data di presentazione della MI e per tutta la durata dell'operazione, di tutti i requisiti richiesti dal PSP 2023-2027 e dall'Avviso pubblico per accedere al predetto intervento, con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità soggettivi di cui agli articoli 3 e 4; - di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al DM 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115; - che l'operazione per la quale è richiesto il sostegno, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal PSP 2023-2027 e dall'Avviso pubblico con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità delle polizze/certificati di polizze di cui all'articolo 6 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7; - che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure/interventi 2023-2027 cofinanziati dal fondo FEASR o FEAGA o da altri fondi SIE o nazionali; - che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii.; 		
Dichiara, inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata; - di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSP 2023-2027 approvato, del contenuto del bando di adesione all'intervento e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda; - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.7 del DM n. 64591 dell'8/02/2023 "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza; - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 17 dell'avviso pubblico dell'intervento in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni; - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni; - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e ss.mm. e ii. riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; - di avere presentato con il PAI la documentazione probante il valore della produzione media annua superiore allo Standard Value; - esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP di avere presentato con il PAI la documentazione probante per le menzioni con valore assicurato superiore allo Standard Value; - di essere a conoscenza che, in caso di valore della produzione dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di riferimento, ed esclusivamente per l'uva da vino DOP e IGP in caso di valore assicurato per menzione superiore allo Standard Value, la presente domanda non potrà essere ammessa al sostegno se non previa verifica della documentazione probante presentata con il PAI; - di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico: <ul style="list-style-type: none"> a) la documentazione, per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento, comprovante il valore della produzione dichiarato nel PAI; b) la polizza/certificato sottoscritti in originale; - di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico; - di essere consapevole che, ove previsto, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata allegazione alla stessa della documentazione richiesta ai fini della positiva chiusura del riesame medesimo, o la mancata presentazione in sede di convocazione, comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione; - di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali, nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa; - di essere consapevole che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto; - che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste; - di essere a conoscenza dei criteri di ammissibilità e degli altri obblighi definiti ai sensi della normativa unionale e riportati nel Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027 relativi alla tipologia di intervento oggetto della presente domanda; - di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; - di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo; - di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile; - di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero e sul sito di AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della legge 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalità previste in avviso; - di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati; - di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), e che non è dato corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it); - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN; - di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentire la consultazione a distanza (ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 - uso della telematica- e dell'art. 34 della Legge n. 69/2009 -servizi informatici- per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti); - di essere a conoscenza che l'approvazione della domanda di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico da parte degli organi di controllo; - di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli. 		
Si impegna inoltre : <ul style="list-style-type: none"> - a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni; - a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSP 2023-2027; - a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata; - a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSP 2023-2027; - a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore; - ad esibire se richiesto in sede di controllo: 1) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa nel caso di polizze collettive; 2) la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione nel caso di polizze 		
Autorizza: <ul style="list-style-type: none"> - il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2018 n.101; - altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento; - la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva. 		
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che: <ul style="list-style-type: none"> - apponendo la firma nello spazio sottostante, si assume piena responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto. 		
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE Firmato in _____ il: _____		
NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE		
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: _____ N° _____ Data scadenza: _____ (di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)		
IN FEDE _____ Firma del richiedente o del rappresentante legale		

MASAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 36/2023 e ss.mm. e ii.

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 36/2023

SI	NO
----	----

PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

SI	NO
----	----

DICHIARA E ALLEGA:

1. espletamento diretto della procedura di gara per l'individuazione della Compagnia di assicurazione:
Provvedimento di aggiudicazione alla Compagnia di assicurazione;

2. conferimento dell'attività di individuazione della Compagnia di assicurazione ad un Organismo collettivo di difesa:
Provvedimento autorizzatorio all'adesione al citato Organismo collettivo di difesa o Provvedimento di affidamento del servizio assicurativo all'Organismo collettivo per l'annata assicurativa di riferimento.

DATA DELL'ATTO

PROTOCOLLO DELL'ATTO (facoltativo)

CIG relativo alla procedura di gara

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

Sez. I - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-A dell'Avviso Pubblico (cessione di aziende)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
<input type="checkbox"/> h Cessione di azienda	<input type="checkbox"/> 1 copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-C dell'Avviso Pubblico (successioni)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
<input type="checkbox"/> a decesso del beneficiario (successione mortis causa)	<p>A. Successione legittima</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare <i>unitamente a:</i> Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante</p> <p><input type="checkbox"/> 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria oppure <input type="checkbox"/> 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente</p> <p>inoltre, nel caso di coeredi:</p> <p><input type="checkbox"/> 4 delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente oppure <input type="checkbox"/> 5 nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi <i>unitamente a:</i> documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti</p> <p><i>In caso di costituzione della comunione ereditaria:</i></p> <p><input type="checkbox"/> 6 Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita</p> <p>B. Successione testamentaria</p> <p><input type="checkbox"/> 7 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione <i>unitamente a:</i> Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante</p>

MASAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0643065 del 21/11/2023

Allegato 6 Sanzioni amministrative

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato ha ad oggetto le modalità di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base del regolamento (UE) 2021/2116, nonché del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.

L’O.P. Agea, qualora riscontri, nella sua attività di controllo (amministrativo, in loco o ex post), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilità indicate nell’Avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell’Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportino la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresì al recupero dell’importo indebitamente percepito. L’applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell’Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell’aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

2. RIDUZIONE ED ESCLUSIONE

Ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs 17 marzo 2023, n. 42, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSP ovvero gli altri obblighi dell’operazione, stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati..

L’entità della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all’esclusione.

Nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto ministeriale n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato della Decisione C (2019) 3452 del 14 maggio 2019.

Comportano, in ogni caso, l’esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

- la sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8, e all’articolo 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- l'esecuzione di pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- la violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione (presso la propria sede legale, ovvero la sede dell'organismo collettivo cui aderisce, ovvero presso il CAA di appartenenza) di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la spesa sostenuta, per i cinque anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore;
- la mancata autorizzazione all'Autorità competente all'accesso alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

3. SANZIONI APPLICABILI IN RELAZIONE ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

I beneficiari che richiedono, nella domanda di pagamento, un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo Pagatore, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

4. RECUPERO IMPORTI INDEBITAMENTE EROGATI

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni del D.Lgs 17 marzo 2023, n. 42.